



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 ottobre 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0217(NLE)**

**13023/19
ADD 1**

**FDI 27
SERVICES 45
WTO 267**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 ottobre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 457 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 457 final - ANNEX.

All.: COM(2019) 457 final - ANNEX

Bruxelles, 11.10.2019
COM(2019) 457 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello

ALLEGATO

PROGETTO

DECISIONE N. [.../2019] DEL COMITATO MISTO CETA

del ...

che dà risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello

IL COMITATO MISTO CETA,

visto l'articolo 26.1 dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"),

considerando che l'articolo 8.28, paragrafo 7, dell'accordo stabilisce che il comitato misto CETA adotta una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) le definizioni di cui al capo 1 (Definizioni generali e disposizioni iniziali), articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale), dell'accordo;
- b) le definizioni di cui al capo 8 (Investimenti), articolo 8.1 (Definizioni), dell'accordo; e
- c) "membro": un membro del tribunale d'appello costituito a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo.

Articolo 2

Composizione e disposizioni amministrative

1. Il tribunale d'appello è composto da sei membri nominati dal comitato misto CETA nel rispetto dei principi della diversità e della parità di genere. Ai fini di tale nomina:
 - a) due membri sono scelti tra i nominativi indicati dal Canada;
 - b) due membri sono scelti tra i nominativi indicati dall'Unione europea; e
 - c) due membri sono scelti tra i nominativi indicati dal Canada o dall'Unione europea e non sono cittadini né del Canada né di uno Stato membro dell'Unione europea.
2. Il comitato misto CETA può decidere di aumentare il numero dei membri in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 1.
3. I membri sono nominati per un mandato della durata di nove anni, non rinnovabile. La durata del mandato di tre delle prime sei persone nominate a norma dell'articolo

8.28, paragrafo 3, dell'accordo è tuttavia limitata a sei anni. Il nominativo di tali tre persone è estratto a sorte: viene selezionato un membro da ciascuno dei gruppi di membri nominati a norma del paragrafo 1, lettere a), b) e c). In linea di principio, un membro in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato può continuare ad esercitare le sue funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in tale divisione, salvo diversa decisione del presidente del tribunale d'appello una volta consultati gli altri membri della divisione, e, solo a tal fine, continua ad essere membro di tale divisione del tribunale d'appello. Non appena si crea un posto vacante presso il tribunale d'appello, esso è occupato.

4. Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative, designati per un mandato di due anni mediante estrazione a sorte effettuata dal presidente del comitato misto CETA tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. Essi esercitano le loro funzioni secondo un sistema di rotazione. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.
5. La divisione del tribunale d'appello costituita per esaminare ciascuna causa a norma dell'articolo 8.28, paragrafo 5, dell'accordo è composta da tre membri, di cui uno è nominato a norma del paragrafo 1, lettera a), un altro è nominato a norma del paragrafo 1, lettera b), e il terzo è nominato a norma del paragrafo 1, lettera c). La divisione è presieduta dal membro nominato a norma del paragrafo 1, lettera c).
6. La composizione della divisione del tribunale d'appello incaricata di esaminare ciascun appello è stabilita in ogni caso dal presidente del tribunale d'appello secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le loro funzioni.
7. Il tribunale d'appello può riunirsi in una divisione composta da sei membri qualora una causa pendente dinanzi a una divisione sollevi una questione importante che incida sull'interpretazione o sull'applicazione del capo 8 dell'accordo. Il tribunale d'appello si riunisce in una divisione composta da sei membri quando entrambe le parti della controversia ne fanno richiesta o la maggioranza dei membri lo ritiene opportuno. Il presidente del tribunale d'appello presiede la divisione composta da sei membri.
8. Il tribunale d'appello può stabilire le proprie procedure di lavoro.
9. I membri garantiscono la loro disponibilità e la loro capacità di svolgere le funzioni stabilite dalla presente decisione e dal capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo.
10. Al fine di garantire la loro disponibilità, i membri ricevono il pagamento di un onorario mensile che deve essere stabilito dal comitato misto CETA.
11. L'onorario di cui al paragrafo 10 è corrisposto in ugual misura da entrambe le parti e versato su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile, l'altra parte può scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.
12. Gli onorari e le spese dei membri di una divisione costituita per esaminare una domanda, diversi dagli onorari di cui al paragrafo 10, sono stabiliti dal comitato misto CETA e ripartiti tra le parti della controversia in base agli stessi criteri di cui all'articolo 8.39, paragrafo 5, dell'accordo.

13. Su decisione del comitato misto CETA, gli onorari mensili e gli onorari per i giorni di lavoro possono essere trasformati in retribuzione regolare. In tal caso i membri svolgono le loro funzioni a tempo pieno e il comitato misto CETA stabilisce la loro retribuzione e le questioni organizzative correlate. In tal caso i membri non sono autorizzati ad esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga.
14. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono a carico delle parti in ugual misura.

Articolo 3

Svolgimento dei procedimenti

1. Ciascuna parte della controversia può impugnare dinanzi al tribunale d'appello una sentenza pronunciata dal tribunale a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), entro il termine stabilito all'articolo 8.28, paragrafo 9, lettera a), dell'accordo e in base ai motivi di cui all'articolo 8.28, paragrafo 2, dell'accordo.
2. Se accoglie l'appello in tutto o in parte, il tribunale d'appello modifica o annulla interamente o parzialmente le risultanze e le conclusioni giuridiche del tribunale. Il tribunale d'appello indica con precisione in che modo ha modificato o annullato le pertinenti risultanze e conclusioni del tribunale.
3. Qualora i fatti accertati dal tribunale lo consentano, il tribunale d'appello applica le proprie risultanze e conclusioni giuridiche a tali fatti e pronuncia una sentenza definitiva. Qualora ciò non sia possibile, il tribunale d'appello emette una decisione che rinvia la causa al tribunale affinché pronunci una sentenza conforme alle risultanze e alle conclusioni del tribunale d'appello. Ove possibile, il tribunale d'appello rinvia la questione alla stessa divisione del tribunale precedentemente costituita per decidere in merito a tale questione.
4. Il tribunale d'appello respinge l'appello qualora ne rilevi l'infondatezza. Può inoltre respingere l'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondato. Se il tribunale d'appello respinge l'appello, la sentenza del tribunale diventa definitiva.
5. Di norma la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni tra la data in cui una parte della controversia notifica formalmente la decisione di proporre appello e la data in cui il tribunale d'appello pronuncia la propria decisione o sentenza. Qualora ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione o sentenza entro 180 giorni, il tribunale d'appello ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di emettere la propria decisione o sentenza. Deve essere compiuto ogni sforzo per garantire che la durata del procedimento di appello non superi i 270 giorni.
6. La parte della controversia che proponga un appello costituisce una garanzia a copertura delle spese dell'appello, secondo quanto stabilito dalla divisione del tribunale d'appello costituita per esaminare la causa. Tale parte della controversia fornisce inoltre ogni altra garanzia eventualmente richiesta dal tribunale d'appello.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 8.20 (Mediazione), 8.24 (Procedimenti a norma di altri accordi internazionali), 8.26 (Finanziamento da parte di terzi), 8.31 (Diritto applicabile ed interpretazione), 8.34 (Provvedimenti cautelari), 8.35 (Rinuncia agli atti), 8.36 (Trasparenza del procedimento)¹, 8.38 (Parte non coinvolta nella controversia), 8.39 (Sentenza definitiva) e 8.40 (Indennizzi o altre forme di risarcimento) dell'accordo si applicano mutatis mutandis al procedimento d'appello.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo, previo scambio di notifiche scritte, attraverso i canali diplomatici, con cui le parti attestano di aver espletato gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.

Fatto a ..., il ...

¹ Si precisa che l'atto di impugnazione, la dichiarazione di ricasazione di un membro e la decisione relativa alla ricasazione di un membro sono inclusi nell'elenco di documenti da rendere disponibili al pubblico a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, delle norme di trasparenza UNCITRAL.